3. OBBLIGHI NELL'AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E CODICE DEONTOLOGICO

L'attività di ricerca dovrà essere **preceduta** dall'espletamento di alcuni adempimenti atti a documentare che il trattamento dei dati avvenga per effettivi scopi statistici e/o scientifici.

1. **Redazione** di un ***Progetto di ricerca*** (vedi Modello allegato):
   a. stilato in conformità agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare;
   b. atto a documentare che il trattamento sia effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici e scientifici, ivi specificati.
2. **Redazione** dell'informativa ex art. 13 GDPR (vedi Modello allegato).
   i.
   a. Qualora l'**informativa** alla persona presso la quale i dati sono raccolti sia **differita** per la parte riguardante le specifiche finalità e le modalità del trattamento (ai sensi e per i motivi di cui all'art. 6, co. 2, Codice di deontologia) e la ricerca non riguardi dati sensibili o giudiziari:
      i. il soggetto responsabile della ricerca redige un **documento** in cui sono indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa;
      ii. lo **deposita** presso il Dipartimento di afferenza, il quale lo conserva **per tre anni** dalla conclusione della raccolta e lo rende disponibile agli interessati che esercitino i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR;
      iii. l'informativa all'interessato è completata non appena cessano i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò risulti irragionevole o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
   b. Quando **i dati sono raccolti presso terzi**, ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti per altri scopi, e prestare una nuova informativa agli interessati **comporti uno sforzo sproporzionato** rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta **forme di pubblicità** con le seguenti modalità:
      i. per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti sull'intero territorio nazionale, inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;
      ii. per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti su un'area regionale (o provinciale), inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale);
      iii. per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie di soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe, inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari.

Della modalità di pubblicità adottata, il titolare dà preventiva informazione al Garante.

3. **Deposito** del *Progetto* e della relativa documentazione presso il Dipartimento di afferenza:
    a. conservazione in forma riservata;
    b. per **cinque anni** dalla conclusione programmata della ricerca.

Consenso

Il trattamento di dati personali e sensibili per finalità di ricerca da parte di soggetti pubblici, tra cui quindi l'Università degli Studi di Trento, **non prevede** l'obbligo di raccogliere il consenso, salvo quanto previsto per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di **ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico** in cui è invece **necessario (**art. 110 Codice Privacy, art. 11 Codice deontologico).